



Con il decreto legge 130/20 sono apportate le modifiche in diverse materie relative in particolare all'Immigrazione;

*Con questa nota tecnica vogliamo soffermarci in particolare sulle modifiche relative **all'ingresso, soggiorno, alle qualifiche e procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e ex umanitaria, ora protezione speciale, nonché a quanto previsto in materia di accoglienza.***

Modifiche al DL 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

1. **all'art 3 sulla determinazione numerica delle quote d'ingresso** per lavoro subordinato e lavoro autonomo che cessa di essere vincolata da quanto statuito nell'anno precedente e non è condizionata ai limiti numerici lì posti;
2. **all'articolo 5 comma 6 sugli obblighi costituzionali e internazionali** dove si prevede che rifiuto o revoca del permesso di soggiorno non possano essere adottati quando ricorrano seri motivi derivanti dal rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato¹;
3. **all'articolo 6 sulla conversione di molte tipologie di soggiorno** straordinari o temporanei ovvero per protezione speciale; per calamità; per residenza elettiva; per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide; per attività sportiva; per lavoro di tipo artistico; per motivi religiosi; per assistenza minori; per cure mediche dovute a gravi condizioni psico-fisiche o gravi patologie;
4. **all'art 19 su divieti di espulsione e di respingimento e disposizioni in materia di categorie vulnerabili.** Le modifiche introdotte estendono l'ambito di applicazione del divieto ed estende la fattispecie discriminatoria, cui si riconnette il divieto di refoulement, per "l'orientamento sessuale" e "l'identità di genere" prima di tutto, e poi inserendo la previsione (inserita dalla legge n. 110 del 2017, la quale ha introdotto il delitto di tortura nell'ordinamento italiano) circa il divieto di respingimento o espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato, qualora esistano fondati motivi di ritenere che lì rischi di essere sottoposta a tortura - anche alla luce di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani perpetrate in quello Stato. Il divieto è ora esteso a fondati motivi che inducano a ravvisare un rischio di trattamenti inumani e degradanti². Il divieto è del pari esteso dal decreto-legge a fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una "violazione al diritto al rispetto della

1 l'articolo 10 della Costituzione (circa gli obblighi internazionali) La Costituzione in quell'articolo - oltre a prescrivere la conformità dell'ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (primo comma) - si sofferma sulla condizione giuridica dello straniero, prescrivendo per essa (secondo comma) sia una riserva di legge sia la conformità alle norme ed ai trattati internazionali (per quest'ultimo riguardo superando il principio della reciprocità rispetto alla disciplina degli altri Stati, com'era nell'antecedente ordinamento). Ancora, prevede (al terzo comma) che "lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto all'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge". E pone il divieto di estradizione dello straniero per reati politici (quarto comma).

2 (benché non in misura tale da configurare la tortura, nella definizione resa dall'articolo 613-bis del Codice penale, introdotto dalla citata legge del 2017).

propria vita privata e familiare³, un "l'allontanamento dal territorio nazionale", ritenuto gravemente lesivo di un radicamento.

Sempre all'articolo 19, si introduce un comma 1.2. dove si prevede che lo straniero per il quale valga il divieto di espulsione (di cui ai commi 1 e 1.1. del medesimo articolo 19) ed al quale non sia accordata la protezione internazionale, ottenga un permesso di soggiorno per "**protezione speciale**"⁴. Inoltre si prevede che il questore rilasci un permesso per protezione speciale, nel caso se ne avanzi richiesta ai sensi dei requisiti previsti all'art 19 comma 1 e 1.1 (in collegamento con i contenuti dell'art 5 c. 6) previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Altra disposizione modificata dell'articolo 19 del Testo unico contenuta nel suo comma 2, lettera d-bis) - ancora in materia di divieto di espulsione, che riguarda i motivi sanitari, è la più ampia previsione del rilascio di un soggiorno per cure mediche "gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie", invece che solo motivi di salute di particolare gravità. La tipologia di permesso rilasciata è per cure mediche, convertibile anch'esso.

5. **all'articolo 20-bis del Testo unico dell'immigrazione, concerne il permesso di soggiorno per calamità**, che da "contingente ed eccezionale" diventa "grave" ed il permesso diventa convertibile.

Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

1. **All'art. 12 viene previsto che l'audizione** possa essere disposta - ove possibile e nel rispetto della riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni del richiedente - anche **mediante collegamenti audiovisivi a distanza**.
2. **Agli articoli 28 e 28-bis** si modificano alcune disposizioni della procedura di **esame prioritario** e quella di **esame accelerato** delle domande di riconoscimento della protezione internazionale:

art 28 esame prioritario

- Il comma 1 del nuovo articolo 28 mantiene in capo del presidente della commissione territoriale competente per l'esame della domanda di asilo il compito di stabilire quali tra le domande presentate debbano essere esaminate prioritariamente e quali con procedura accelerata. La disposizione in esame specifica inoltre che: a. la decisione è presa previo esame preliminare delle domande (e non più sulla base della sola documentazione in atti); b. il presidente della commissione deve decidere secondo i criteri indicati dal comma 2 dell'articolo 28 e dall'articolo 28-bis; c. la commissione deve informare il richiedente della decisione procedurale, ossia di quale procedura adottata: ordinaria, prioritaria o accelerata. La commissione informa tempestivamente l'interessato.
- Il comma 2 del nuovo art 28 reca le fattispecie di domande da esaminare in via prioritaria: a. "verosimilmente" fondate ad una prima valutazione"; b. presentate da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili (in particolare da un minore non accompagnato); c. esaminate con la procedura di cui all'articolo 12, comma 2-bis del D.Lgs. 25/2008 che consente l'omissione dell'audizione del richiedente a due condizioni: Paese preventivamente individuato a tal fine dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e che la commissione territoriale deve ritenere la sussistenza di sufficienti motivi per riconoscere il status di protezione sussidiaria.

Art 28bis procedura accelerata

³ Si deve tenere conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine"

⁴ Biennale, rinnovabile, convertibile e consente di svolgere attività lavorativa.

- La decisione della commissione territoriale deve essere adottata entro 9 (7 i giorni in cui svolgere l'audizione e 2 per la decisione) giorni nel caso di richiedenti provenienti da Paesi di origine sicura⁵ ed entro 5 giorni di reiterazione della domanda⁶; è prevista una nuova fattispecie di domanda (comma 1, lett. b) per la quale la decisione deve essere assunta entro i 5 giorni: si tratta delle domande presentate da persona sottoposta a procedimento penale, o condannato con sentenza anche non definitiva, per uno dei gravi reati la cui condanna preclude l'acquisizione dello status di rifugiato (articolo 12, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 252/2007) e della protezione sussidiaria (articolo 16, comma 1, lett. d-bis, D.Lgs. 2512007).⁷ In ogni caso, in presenza di questi reati per la procedura accelerata deve essere espletata previamente l'audizione del richiedente e devono ricorrere anche una delle gravi condizioni che consentono il trattenimento del richiedente nei centri di permanenza e ossia:
 - 1) il richiedente ha commesso gravi reati (contro la pace o l'umanità) per precludono la concessione dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra (art. 1 paragrafo F);
 - 2) il richiedente si trova nelle condizioni che prevedono l'espulsione: disposta dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato; - disposta dal prefetto per i soggetti destinatari di misure di prevenzione personali antimafia o antiterrorismo;
 - 3) il richiedente costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
- Rientrano nelle procedure accelerate anche
 - 1) domande presentate da richiedenti per i quali è stato disposto il trattenimento in uno hotspot a seguito dell'attraversamento irregolare delle frontiere (art. 10-ter testo unico immigrazione) o in un centro di permanenza per i rimpatri (art. 14 testo unico immigrazione) a meno che non si tratti di persona sottoposta a procedimento penale, o condannato con sentenza anche non definitiva, per i gravi reati di cui sopra, nel qual caso il termine è ridotto da nove a cinque giorni (art. 1, comma 2 lett. a) dell'art. 28-bis; per questa fattispecie il provvedimento in esame aggiunge che non devono ricorrere le condizioni di cui al comma 1, lett. b), sopra illustrate, ossia la domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale o condannato per reati di grave allarme sociale
 - 2) domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli. In tali casi la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito (co. 2 lett. b);
 - 3) domanda presentata da richiedente proveniente da un Paese di origine;
 - 4) domanda manifestamente infondata;
 - 5) domanda presentata dal richiedente dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

ATTENZIONE: I termini della procedura accelerata si superano se il caso rientra nei requisiti del c. 5 art 28bis (per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, che in altre parole si intende come una nuova domanda);

Sono escluse dalle procedure accelerate le seguenti categorie (art 28bis c 6) i minori stranieri non accompagnati e i richiedenti portatori di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del

5 Ai sensi dell'articolo 2-bis del D.Lgs. 25/2008, introdotto dal primo decreto sicurezza (D.L. 113/2018), sono considerati Paesi di origine sicuri gli Stati non appartenenti all'Unione europea dove non sussistono atti di persecuzione, tortura o forme di trattamento inumane.

6 art. 28-bis, comma 1-bis, D.Lgs. 25/2008

7 Si tratta dei reati di grave allarme sociale previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale (tra cui associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di droga e al contrabbando di tabacchi, terrorismo, strage, omicidio, rapina aggravata) e dei seguenti reati: resistenza a pubblico ufficiale (art. 336); lesioni personali gravi (art. 583); mutilazioni genitali femminili (art. 583-bis); lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (art. 583-quater); furto aggravato dal porto di armi o narcotici (artt. 624 e 625, primo comma, n. 3); furto in abitazione (artt. 624-bis, primo comma).

decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.⁸

3. **all'articolo 28-ter** (con inserendo un nuovo comma 1-bis) al fine di prevedere che le disposizioni ivi recate in materia di **domande manifestatamente infondate non si applicano ai richiedenti portatori di esigenze particolari** indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142⁹
4. **all'articolo 29-bis** che disciplina l'ipotesi di presentazione di **una domanda di asilo reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento**, che stabilisce che la domanda è comunque esaminata dalla commissione territoriale competente la quale entro tre giorni valuta anche i rischi di respingimento diretti e indiretti¹⁰.
5. **All'articolo 29 del D.Lgs. 25/2008 che disciplina i casi di inammissibilità** della domanda di protezione internazionale: il richiedente è già stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e può ancora avvalersi di tale protezione; il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine. In tali casi, la domanda è sottoposta ad esame preliminare da parte del presidente della commissione, per accertare se emergono nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale¹¹
6. **all'articolo 32 del D.Lgs. 25/2008 al comma 3** dove **si prevede** che qualora una domanda di protezione internazionale non venga accolta ma ricorrano le condizioni, disciplinate dall'articolo 19 del testo unico immigrazione, che vietano l'espulsione del richiedente la Commissione territoriale trasmette gli atti alla questura competente che rilascia all'interessato **un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e che consente di svolgere attività lavorativa, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro; inoltre si introduce il comma 3.1 che stabilisce che il permesso di soggiorno speciale sia concesso anche nel caso di rigetto della domanda di asilo presentata dallo straniero che versa in gravi condizioni di salute psico-fisiche o derivanti da gravi patologie**¹².

Modifiche al D.Lgs. n. 142 del 2015. Viene revisionato l'impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul territorio, articolato in prima e seconda

8 Si tratta di minori, inclusi i minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali.

9 il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale; il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro; il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine; il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la sua identità o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto sparire un documento di identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza; il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale, o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno, e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso; il richiedente ha rifiutato di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico; il richiedente si trova in una delle condizioni (di cui all'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c), e 3, del decreto legislativo 142/2015) che consentono il trattenimento del richiedente nei centri di permanenza e rimpatrio.

10 Il divieto di respingimento, sia diretto, sia indiretto, è previsto dall'ordinamento interno (art. 19, comma 1, Testo unico immigrazione).

11 Il DL 130/20 elimina l'automatismo nella dichiarazione di inammissibilità della domanda, prevedendo che il presidente della commissione sia comunque tenuto al suo esame, entro tre giorni, e ne dichiari l'inammissibilità se non siano stati adottati nuovi elementi.

12 'articolo 19, comma 2, lett. D.

accoglienza

1. **all'articolo 8 con la quale modifica si riscrivono i principi fondamentali del sistema di accoglienza,**
 - comma 2 in base al quale la funzione di soccorso e prima assistenza, nonché le operazioni di identificazione dei migranti, sono svolte nei centri di prima accoglienza (CPA) o Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA) allestiti all'epoca dell'emergenza sbarchi in Puglia nel 1995 ai sensi del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, conv. da L. n. 563/1995 (cd. legge Puglia);
 - comma 3 dell'articolo 8 stabilisce che i richiedenti protezione internazionale, che erano stati esclusi dalla rete territoriale di accoglienza integrata in base al D.L. 113 del 2018, possono accedere alle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai), come ri-denominato ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo in commento, nei limiti dei posti disponibili;
2. **all'articolo 9 del D.Lgs. 142 del 2015 che disciplina le misure di prima accoglienza,** si dispone che nei criteri per l'istituzione dei centri governativi di prima accoglienza si debbano tenere in considerazione le esigenze di contenimento della capienza massima, ai fini di una migliore gestione dei centri medesimi.
 - al comma 4 si stabilisce che il prefetto, prima di inviare il richiedente nei centri di prima accoglienza, informa il sindaco del comune nel cui territorio è situato il centro, oltre ad aver sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno;
 - viene aggiunto un nuovo comma 4-bis, dove si dispone che una volta espletate le operazioni da svolgere nei centri di prima accoglienza, il richiedente la protezione internazionale è trasferito, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, con un criterio di priorità nel trasferimento presso le strutture comunali per i richiedenti che rientrino in una delle categorie di vulnerabilità previste dall'art. 17 del decreto accoglienza.
3. **all'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 142 dove si stabilisce che l'accoglienza nelle strutture straordinarie (c.d. CAS) è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture del Servizio di accoglienza ed integrazione (SAI) e si stabilisce la tipologia di prestazioni che devono essere erogate dai centri, che consistono in:** prestazioni di accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistico-culturale, somministrazione di corsi di lingua italiana e servizi di orientamento legale e al territorio;

Modifiche il D.L. 416/1989 convertito L. 28 febbraio 1990 n. 39 articolo 1- sexies, accoglienza SAI.

- **vengono modificate la dicitura in SAI e viene stabilito l'ampliamento della platea dei potenziali beneficiari** delle prestazioni del sistema di accoglienza, che oltre ai titolari di protezione internazionale e ai minori non accompagnati, ricomprende anche, "nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili":
 1. **i richiedenti la protezione internazionale, esclusi a norma del D.L. 113 del 2018;**
 2. **i titolari dei seguenti permessi di soggiorno,** qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati: 1) **permesso di soggiorno "per protezione speciale"** per i soggetti per i quali vige il divieto di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 19, co. 1 e 1.1. del TUI¹³, 2) **permesso di soggiorno "per cure mediche"** di cui agli articoli 19, co. 2, lett. d-bis, del TUI, 3) **permesso di soggiorno "per protezione sociale"**, per vittime di violenza o grave sfruttamento ex art. 18 del TUI; 4) **permesso di soggiorno per vittime di "violenza domestica"** ex art. 18-bis, TUI; 5) **permesso di soggiorno "per calamità"** ex art. 20-bis TUI; 6) **permesso di soggiorno per vittime di "particolare sfruttamento lavorativo"** ex art. 22, co. 12-quater, TUI; 7) permesso di soggiorno per

13 esclusi i titolari di protezione speciale che abbiano compiuto atti che integrano le cause di esclusione della protezione internazionale di cui agli articoli 10, co. 2 (esclusione dello status di rifugiato per cause di non meritevolezza); 12, co. 1, lett. b) e c) (esclusione dello status di rifugiato al richiedente asilo che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato, ovvero costituisca un pericolo per la comunità di tale Stato, essendo destinatario di una sentenza di condanna passata in giudicato per un reato di particolare gravità) e 16 del D.Lgs. 251/2007 (cause di esclusione dello status di protezione sussidiaria).

atti di particolare valore civile ex art. 42-bis TUI, **8) permesso di soggiorno per casi speciali** ex art. 1, co. 9, D.L. 113/2018;

- **al comma 2 viene aggiunto il 2 bis per la differenziazione dei servizi**¹⁴:
 - servizi di primo livello, cui accedono i richiedenti protezione internazionale, tra i quali si comprendono: prestazioni di accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistico-culturale, somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio. Si tratta degli stessi servizi che devono essere assicurati nei centri governativi di prima accoglienza;
 - servizi di secondo livello, cui accedono tutte le altre categorie di beneficiari del sistema, che già accedono ai servizi previsti al primo livello: si tratta di servizi aggiuntivi, finalizzati all'integrazione che, comprendono, l'orientamento al lavoro e la formazione professionale.

Per chiudere questa nota tecnica vogliamo riportare quanto previsto dall'articolo 5 del DL 130/2020 ora legge numero ... che prevede

1. per i beneficiari di misure di accoglienza accolti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) sono avviati ulteriori progetti di integrazione a cura delle amministrazioni competenti e nei limiti delle risorse disponibili (comma 1)¹⁵.
2. alcune linee prioritarie d'intervento per l'aggiornamento del Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale per il biennio 2020-2021, per favorire l'inclusione sociale e l'autonomia individuale dei beneficiari di protezione internazionale come la formazione linguistica, la conoscenza dei diritti e doveri fondamentali sanciti nella Costituzione, l'orientamento ai servizi 'pubblici essenziali', l'orientamento per l'inserimento lavorativo (comma 2).
3. In tale ambito il Tavolo di coordinamento nazionale per l'accoglienza e l'integrazione può formulare proposte per l'attivazione delle relative iniziative (comma 3).

Il sostegno finanziario agli interventi previsti dal Piano proviene prevalentemente dai fondi europei. In particolare, la programmazione comunitaria dei fondi 2014-2020 prevede diversi strumenti finanziari che possono supportare il processo di integrazione, quali il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI), il Fondo Sociale Europeo (FSE), il Fondo per lo Sviluppo Regionale (FESR). In occasione dell'incontro del Tavolo Integrazione, tenutosi presso il Ministero dell'Interno il 12 febbraio 2020, il Ministro dell'interno ha comunicato l'esigenza di procedere all'aggiornamento del Piano Nazionale di Integrazione per i Titolari di Protezione Internazionale, adottato il 26 settembre 2017. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del ARTICOLO 5 112 23 aprile 2020 svoltasi in videoconferenza, ha approvato un [documento](#) ai fini dell'aggiornamento del Piano.

www.percambiarelordinedellecose.eu

Coordinamento: coordinamento@percambiarelordinedellecose.eu

14 tale differenziazione è stata dettata dalla opportunità di seguire le indicazioni fornite dalla Corte della Conti nella relazione sulla gestione del Fondo nazionale per i servizi dell'asilo ([deliberazione 7 marzo 2018, n. 3/2018/G](#)), che rilevava la necessità di «evitare di riconoscere un 'diritto di permanenza indistinto' a tutti coloro che sbarcano e, quindi, ammettere un'accoglienza di molti mesi (se non anni) durante i quali i migranti, non avendone titolo, vengono di fatto inseriti anche nei c.d. percorsi di formazione professionale finalizzati all'integrazione, con oneri finanziari gravosi a carico del bilancio dello Stato.».

15 Il comma 1 prevede l'avvio di percorsi ulteriori di integrazione, alla scadenza del periodo di accoglienza, per tutti i beneficiari delle misure garantite nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione, come ridefiniti ai sensi del precedente articolo 4. Tali percorsi attivati dalle amministrazioni competenti nei limiti delle risorse disponibili.

Contatti: info@percambiarelordinedellecose.eu
Stampa: comunicazione@percambiarelordinedellecose.eu

